

REPERTORIO N.

fasc. 01.06.01.01/13/2024

REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

CONVENZIONE EX ARTT. 26 L. N. 488/1999 E 1 COMMA 499 L. N.

208/2015 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PORTIERATO PRESSO

IMMOBILI O AREE DI PROPRIETÀ/IN USO, A QUALSIASI TITOLO,

ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AVENTI SEDE NEL

TERRITORIO REGIONALE, NONCHÉ LORO CONSORZI E

ASSOCIAZIONI, OLTRE A ENTI PUBBLICI DI CARATTERE NON

ECONOMICO A ESSI EQUIPARATI QUANTO ALLA NORMATIVA DI

ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, PER UN

PERIODO DI VENTIQUATTRO MESI SUDDIVISA IN 6 LOTTI – SERVIZI

DI PORTIERATO - LOTTO 4 CIG: 990667814F cui inerisce la prima

convenzione (“Convenzione n. 1”); – LOTTO 6 CIG 9906708A0 cui inerisce la

seconda convenzione (“Convenzione n. 2”) fermo restando che, esse (entrambe

insieme infra “Convenzioni”) sono incorporate in un unico atto/documento,

che è il presente.

Oggi, 12 marzo, nell’anno 2024 (12/03/2024) alle ore 13,00 nella sede della

Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n. 13, avanti a me Dott.ssa

Maria Riva, Segretario Generale e in tale qualità Ufficiale Rogante dell’Ente,

e in assenza di testimoni per avervi le parti contraenti, me consenziente e

avendone i requisiti di legge, espressamente rinunciato, intervengono nel

presente contratto:

Dott.ssa Francesca Monari, nata a Bologna il 5/11/1969, domiciliata per la

carica presso la sede della Città metropolitana di Bologna – Via Zamboni n.

13 – Bologna, che interviene nel presente atto nella sua qualità di Dirigente del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente del Soggetto aggregatore della Città Metropolitana di Bologna (C.F./P.IVA 03428581205), in nome, per conto e nell'interesse esclusivo della quale agisce, in conformità agli artt. 107 D.lgs. n. 267/2000, 39 dello Statuto e art. 32 comma 14 D.lgs. n. 50/2016, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale PG n. 73174 del 05/12/2023,

E

Sig. Matteo Valente, nato a Trieste il 5/12/1977 in qualità di Procuratore speciale (giusta procura a ministero del notaio Dott. Riccardo Petrosso di Udine in data 9.02.2018 Rep. n. 71166/18911 in atti al PG n. 15783 del 8/03/2024 e allegata al presente atto, *sub* "A") di GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI – GSA S.p.A. (C.F./P. IVA 01484180391), con sede legale in Roma (RM), via Di Cervara n. 143/B-C e ivi domiciliata ai fini del presente atto.

Io, Segretario Generale rogante, dichiaro di aver accertato l'identità personale e la qualifica di detti componenti.

PREMESSO CHE

1. la Città metropolitana di Bologna (in seguito anche "Ente" o "SA"), iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori ex delibera A.n.ac. n. 643 del 22 settembre 2021, come previsto dall'art. 9 comma 2 D.L. n. 66/2014, conv. in L. n. 89/2014, ai sensi dell'art. 1 comma 499 L. n. 208/2015 può «*stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione*

di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3»;

2. l'Ente ha espletato una procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, suddivisa in sei Lotti, di cui tre territoriali di vigilanza (V) e tre territoriali di portierato (P), per la stipula di Convenzioni aventi ad oggetto la prestazione dei servizi di vigilanza/portierato (ricompresi rispettivamente nelle categorie 15 "Vigilanza armata" e 18 "Guardiania", di cui al d.p.c.m. 11 luglio 2018). Alla presente Convenzione, avente ad oggetto servizi di portierato possono aderire tutte le pubbliche amministrazioni aventi sede nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara (per il Lotto 4) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il Lotto 6), nonché loro consorzi o associazioni, oltre ad enti pubblici di carattere non economico ad essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori, servizi e forniture, fatta eccezione per quelli sanitari;

3. la suddetta procedura si è conclusa il 20/11/2023 con la proposta di aggiudicazione dell'appalto per i Lotti 4 e 6 al Fornitore suindicato (verbale seduta PG n. 69857/2023, come successivamente rettificato con PG 71537/2023; confermata per quanto occorrer possa con nota del Seggio di gara come da verbale acquisito in atti al PG n. 70266/2023);

4. con determinazione dirigenziale n. 2866 del 05/12/2023 – PG n. 73174/2023 sono stati approvati gli esiti di gara ed è stato aggiudicato il servizio; l'aggiudicazione è divenuta efficace in ragione dell'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara (come da riferimento istruttorio PG n. 11102/2024 come rettificato per mero errore materiale da PG n. 11574/2024), documenti tutti conservati agli atti al

fascicolo;

5. La comunicazione dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett.

a) D.lgs. n. 50/2016, è stata inviata agli offerenti in data 07/12/2023 con nota

PG n. 73595/2023, pertanto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del citato decreto,

il termine dilatorio è decorso;

6. il Fornitore, risultato aggiudicatario dei Lotti 4 e 6 (servizio di Portierato),

ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare detto

servizio, oggetto delle presenti Convenzioni, eseguendo gli Ordinativi di

Fornitura e gli Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (d'ora innanzi

rispettivamente "OF" e "OAF") emessi dagli Enti Contraenti alle condizioni,

modalità e termini così come definiti nella presente e nei documenti ivi

richiamati;

7. le presenti Convenzioni costituiscono a tutti gli effetti contratti normativi,

che regolano preventivamente i rapporti futuri tra il Fornitore e gli Enti che ad

essa aderiranno, se e in quanto, tramite l'emissione di OF e OAF, verranno a

perfezionarsi singoli contratti, nei quali saranno specificati i servizi e il

relativo ammontare, secondo le modalità e i termini descritti qui e nei

documenti richiamati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. I

presenti contratti normativi costituiranno parte integrante degli OF/OAF,

pertanto le Parti si obbligano a dare attuazione alla disciplina ivi prevista,

come integrata dai documenti qui espressamente richiamati;

8. l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla

concorrenza dell'importo massimo spendibile, o all'esercizio del diritto di

opzione da parte del SA ai sensi del par. 4 del Disciplinare di gara, secondo le

modalità e i termini disciplinati al successivo art. 4 e da tutta la

documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

9. il suddetto Fornitore dichiara che quanto risulta dalle presenti Convenzioni, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e Prestazionale (d'ora innanzi "Capitolato") e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo la disciplina del servizio e l'oggetto delle prestazioni da eseguire;

10. dalle presenti Convenzioni e dagli atti in essa espressamente richiamati non derivano obbligazioni in capo al SA nei confronti del Fornitore, considerato che vengono in essi individuati i soggetti legittimati ad aderirvi, mentre il relativo iter di adesione è contenuto nel capitolato, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dai singoli Enti con l'emissione dei relativi OF/OAF;

11. la Città metropolitana di Bologna non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività degli Enti contraenti; parimenti, ciascun Ente contraente potrà essere considerato responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli OF/OAF emessi;

12. il Fornitore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016, ai fini della stipula delle presenti Convenzioni e a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula stessa e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, ha prestato idonea garanzia definitiva, unica per i due Lotti, (agli atti del fascicolo PG n. 15783 del 8/03/2024), rilasciata in data 7/03/2024 da ZURICH INSURANCE EUROPE AG – Rappresentanza Generale per l'Italia avente n. PC200NUN di importo pari a € 120.240,00 in favore del SA e degli Enti contraenti;

13. il Fornitore è in possesso della polizza assicurativa n. 733550092,

corredata dalla relativa appendice n. 602309201 (agli atti del fascicolo PG n. 12722 del 27/02/2024), rilasciata da Allianz S.p.A., con massimale pari ad € 10.000.000,00, a copertura del rischio di responsabilità civile per lo svolgimento di tutte le attività dell'appalto, a beneficio del SA, degli Enti contraenti e dei terzi, da rinnovarsi annualmente. Il Fornitore si impegna a trasmettere, a ogni scadenza (31/12 di ogni anno), al SA, e agli Enti contraenti che ne facciano richiesta, la quietanza del versamento del premio assicurativo, attestante il rinnovo annuale della polizza;

14. il Fornitore ha altresì prodotto idonea dichiarazione *ex art. 26 comma 1 lettera a)* punto 2 D.lgs. n. 81/2008 (all. 1 al DUVRI standard), sottoscritta dal datore di lavoro (in atti al fascicolo PG n. 13341 del 29/02/2024);

15. con determina n. 310 del 29.2.2024 I.P. n. 1038/2024 è stato disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto nelle more della presente stipula;

16. il Fornitore ha rimborsato le spese di pubblicazione del bando e dell'avviso di esito di gara, come da documentazione agli atti PG n. 15783 del 8/03/2024;

17. le presenti Convenzioni vengono quindi sottoscritte dalle parti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Art. 1 - Premesse e documenti contrattuali

Costituiscono parte integrante delle presenti Convenzioni e concorrono a determinarne il contenuto:

- le premesse di cui sopra e i documenti ivi richiamati;
- il Disciplinare di gara;
- il Capitolato Tecnico e Prestazionale e i documenti ad esso allegati parte integrante e sostanziale;

- l'Offerta Tecnica, l'Offerta Economica e i relativi allegati presentati identificati al PI275690-23 della piattaforma SATER;
- la garanzia definitiva prestata ai sensi dell'art. 103 D.lgs n. 50/2016, acquisita agli atti con PG n. 15783/2024;
- il patto di integrità, sottoscritto in fase di gara;
- l'All. 1 allo schema unico di Convenzione "Accordo per il trattamento dei dati personali";
- All. 1 al DUVRI standard "Dichiarazione *ex art.* 26 comma 1 lettera a) punto 2 D.lgs. n. 81/2008".

Tutti i documenti sopra citati, seppur non materialmente riportati nel testo dei presenti contratti, sono pienamente conosciuti dalle parti, sono stati dai contraenti sottoscritti mediante apposizione di firma digitale e conservati agli atti al PG n. 16674 del 12/03/2024 a cura del Settore Affari generali e istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie.

Si applicano alle presenti Convenzioni le definizioni contenute nell'art. 1 del Capitolato.

Art. 2 - Caratteristiche dell'appalto

1. L'appalto in oggetto si qualifica come appalto di servizi.

Art. 3 - Oggetto delle Convenzioni

1. Le presenti Convenzioni hanno a oggetto i servizi di portierato sugli immobili o aree di proprietà o in uso a qualunque titolo alle pubbliche amministrazioni aventi sede nel territorio delle Province di Bologna, Modena e Ferrara (per il Lotto 4) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il Lotto 6), nonché loro consorzi e associazioni, oltre a enti pubblici di carattere non economico a essi equiparati quanto alla normativa di acquisizione di lavori,

servizi e forniture, legittimati ad aderirvi, come esplicitato nel dettaglio agli artt. 4 e 5 del Capitolato.

2. Con la presente il Fornitore si obbliga irrevocabilmente, nei confronti di tutti gli Enti che aderiranno alle medesime, a fornire i succitati servizi secondo quanto previsto nel Capitolato, nonché nell'Offerta Tecnica ed Economica. Il Servizio di Portierato è articolato nelle diverse attività di cui agli artt. 20 e ss. del Capitolato.

3. Tutte le attività sono remunerate attraverso il pagamento di un corrispettivo a canone e di un corrispettivo extra canone di cui all'art. 25 del Capitolato.

4. Il singolo servizio può, pertanto, essere ordinato dall'Ente nel rispetto dell'Ordinativo Minimo (art. 7 del Capitolato).

Art. 4 Durata delle Convenzioni, opzioni e durata dei contratti attuativi

4.1 Durate delle Convenzioni

1. La durata delle Convenzioni, intesa come il periodo entro il quale gli Enti Contraenti possono emettere ordinativi di fornitura, vale a dire stipulare contratti con il Fornitore, è pari a 24 (ventiquattro) mesi dalla data della presente sottoscrizione, fatto salvo l'esercizio del diritto di opzione di seguito descritto.

4.2 Opzioni ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.lgs. n. 50/2016

1. Qualora, prima di detta scadenza, il massimale di una delle Convenzioni, si esaurisca integralmente o in misura pari al 85%, conformemente alla funzione di aggregazione della spesa attribuitagli *ex lege*, il Soggetto Aggregatore ha la facoltà di rinnovarla per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi e per un importo pari alla metà del valore originariamente previsto, al netto degli oneri di sicurezza e dell'IVA, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

2. Qualora, diversamente, allo spirare del termine di 24 (ventiquattro) mesi il massimale non sia esaurito, il SA ha la facoltà di prorogare la durata della Convenzione fino all'esaurimento del massimale medesimo e, comunque, per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni.

3. Qualora il massimale residuo sia pari al 5%, essendo stato il 95% già consumato, e per tre mesi consecutivi a far tempo dalla data del verificarsi di tale evento, non siano stati emessi ordinativi di fornitura, il SA ha la facoltà di recedere da ciascuna delle Convenzioni.

4. Restano in capo agli Enti Aderenti, qualora ne ricorrano i presupposti, le modifiche in corso di esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 106 commi 1, 2 e 12, come previsto dall'art. 4 del Disciplinare.

5. Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli OF, non sarà più possibile aderire alla stessa qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto.

6. Le presenti Convenzioni tuttavia rimangono valide, efficaci e vincolanti per la regolamentazione degli OF/OAF dalla data della sua stipulazione e per tutta la durata dei medesimi.

4.3 - Durata dei contratti Attuativi

1. I singoli OF stipulati dagli Enti Contraenti hanno durata pari a 24 (ventiquattro) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione, anche in caso di intervenuta scadenza delle Convenzioni.

2. Dalla data di sottoscrizione dell'OF e non oltre la sua data di scadenza, gli Enti contraenti hanno facoltà di emettere Ordinativi Aggiuntivi di Fornitura (cd. OAF), ovvero contratti modificativi/integrativi dell'OF, per attività extra

canone (nel limite massimo del 5% dell'OF per il servizio di portierato) o nel caso di modifica della consistenza del patrimonio immobiliare in OF (v. art. 25.2 del Capitolato): il termine di scadenza dei singoli OAF coincide con il termine di scadenza dell'OF di cui costituiscono contratti modificativi/integrativi.

3. Resta, altresì, espressamente inteso che, qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo OF, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Art. 5 - Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. L'erogazione dei servizi oggetto degli OF è regolata dal diritto italiano. In particolare:

a) dalle clausole della presente Convenzione, dal Disciplinare, dal Capitolato, dai loro allegati e dagli atti ivi richiamati, dall'Offerta Tecnica e dall'Offerta Economica del Fornitore, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le parti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

b) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016 applicabile *ratione temporis* e, comunque, dalle norme di settore in materia di appalti pubblici, nonché dalle norme del diritto dell'Unione Europea;

c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore.

2. In caso di difformità interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato e suoi allegati e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarranno le disposizioni del primo.

Art. 6 - Esecuzione dei servizi in convenzione

1. I servizi in convenzione devono essere eseguiti in conformità a quanto previsto nel Capitolato, come eventualmente migliorato in Offerta Tecnica, cui integralmente si rimanda.

2. Resta inteso che il servizio e, in generale, le prestazioni contrattuali oggetto dell'appalto dovranno essere conformi a tutte le norme legislative e regolamentari applicabili, siano esse di carattere generale o speciale, purché inerenti alla relativa categoria merceologica; in particolare, dovranno essere conformi a quelle di carattere tecnico e di sicurezza, anche sopravvenute alla stipula degli OF/OAF, nonché alle specifiche caratteristiche minime del Capitolato e relativi allegati.

Art. 7 - Soggetti legittimati ad aderire alle Convenzioni

1. Sono legittimati ad aderire alle presenti Convenzioni le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'art. 1 comma 2 D.lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari, i soggetti di cui all'art. 2 comma 573 L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24 comma 3 L. n. 289/2002, aventi sede nelle Province di Bologna, Modena e Ferrara (per il Lotto 4) e Reggio Emilia, Parma e Piacenza (per il Lotto 6), secondo le modalità previste all'art. 4 del Capitolato.

2. Il ricorso alle presenti Convenzioni da parte delle singole Amministrazioni Contraenti deve avvenire in conformità a quanto illustrato all'art. 4 del Capitolato, rubricato "Soggetti legittimati e modalità di adesione".

3. I servizi attivati dovranno essere erogati dal Fornitore necessariamente con le modalità stabilite dalle Convenzioni, come integrate dal Capitolato e dalla relativa Offerta Tecnica presentata dal Fornitore.

Art. 8 - Garanzia definitiva

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula delle presenti Convenzioni e dei relativi OF/OAF, nonché per il risarcimento dei danni conseguenti all'eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, il Fornitore ha prestato la citata garanzia definitiva in favore del SA e degli Enti Contraenti.

2. La garanzia opera nei confronti del SA a far data dalla sottoscrizione delle presenti Convenzioni e, nei confronti degli Enti Contraenti, a far data dalla emissione degli OF/OAF rispettivamente per tutta la durata dei medesimi e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da essi nascenti.

3. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione entro e non oltre il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal SA, pena la risoluzione delle Convenzioni e dei singoli OF/OAF cui la penale o qualsiasi altra causa fanno riferimento.

4. La garanzia è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103 comma 5 e dall'art. 102 D.lgs. n. 50/2016.

5. Ai fini dello svincolo progressivo, è ammessa altresì la possibilità che le dichiarazioni di conformità relative a ciascun OF, di cui al citato art. 102 D.lgs. n. 50/2016, così come rilasciate dagli Enti Contraenti, siano inviate al SA dal Fornitore.

6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta del SA.

Art. 9 – Intimazione ad Adempiere e Risoluzione

1. Ferma restando l'applicazione dell'art. 108 D.lgs. n. 50/2016 e degli artt. 1453 e seguenti del codice civile, la diffida di cui all'art. 1454 c.c. deve essere fatta tramite PEC.

Art. 10 – Clausole risolutive espresse

1. Ferma restando la facoltà di cui al successivo art. 11 il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere le Convenzioni e il singolo Contratto attuativo (OF/OAF) ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

a) accertamento del venir meno di alcuno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula delle Convenzioni e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

b) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;

c) nei casi di cui ai seguenti articoli del Capitolato: art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 25 (Modalità di Remunerazione, Fatturazione e Pagamenti), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti), art. 24 del disciplinare di gara (Tracciabilità dei flussi finanziari);

d) nonché nei casi di cui ai seguenti articoli della Convenzione: art. 8 (Garanzia definitiva) art. 11 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia) art. 13 (Subappalto), art. 14 (Riservatezza); art. 16 (Norme di comportamento);

e) in caso di violazione del Patto di Integrità dell'Ente e del Codice di

Comportamento;

f) in caso di mancato rispetto delle norme di sicurezza;

g) in tutte le altre diverse ipotesi previste dal Capitolato e dalla presente

Convenzione.

2. Il SA e/o gli Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, devono

risolvere la Convenzione e il singolo Contratto attuativo senza bisogno di

assegnare alcun termine per l'adempimento nei casi previsti dall'art. 109

D.lgs. n. 50/2016 e per i relativi effetti, previa dichiarazione da comunicarsi al

Fornitore tramite PEC.

3. La risoluzione della Convenzione legittima la risoluzione dei singoli

contratti attuativi a partire dal suo verificarsi. In tal caso il Fornitore si

impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità

del servizio in favore degli Enti Contraenti.

4. In tutti i casi di risoluzione della Convenzione e/o del/i contratto/i, il SA

e/o l'Ente Contraente avranno diritto di escutere la garanzia prestata

rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte

percentualmente proporzionale all'importo del/i contratto/i risolto/i; ove

l'escussione non sia possibile, sarà applicata una penale di equivalente

importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC: in ogni caso, resta fermo

il diritto al risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Art. 11 – Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia

1. Dalla consultazione della White List tenuta dalla competente Prefettura di

Roma in data 7/03/2024, il Fornitore risulta iscritto nell'elenco dei fornitori

richiedenti iscrizione a far data dal 1/03/2023 e la relativa pratica di iscrizione

attualmente è ancora in istruttoria.

In data 24/11/2023 è stata richiesta tramite BDNA l'informativa antimafia liberatoria, a oggi non rilasciata. Si procede, pertanto, secondo quanto espressamente consentivo dall'art. 88 comma 4 bis D.lgs. n. 159/2011, ovvero sotto condizione risolutiva, essendo decorso ampiamente il termine di trenta (30) giorni di cui al comma 4 della medesima norma.

2. Laddove dovesse pervenire dalla Prefettura competente informazione antimafia interdittiva o il rigetto della pratica di iscrizione all'elenco di cui all'art. 1 comma 52 L. n. 190/2012, il presente contratto verrà risolto di diritto e con effetto immediato, così come previsto dall'art. 92 commi 2, 3 e 4 D.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., fatto salvo, ai sensi delle disposizioni vigenti, il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Art. 12 - Recesso

1. Gli Enti Contraenti e/o il SA, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto e/o dalle Convenzioni, in tutto o in parte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 109 D.lgs. n. 50/2016.

2. In caso di mutamenti di carattere organizzativo, che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, l'Ente Contraente potrà unilateralmente recedere in tutto o in parte dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore tramite PEC.

3. Qualora il SA receda dalle Convenzioni ai sensi del comma 1, non potranno essere emessi nuovi OF e i singoli Enti Contraenti potranno a loro volta recedere dai rispettivi contratti, con un preavviso di almeno 30 (trenta)

giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC, fatto salvo quanto previsto in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

4. Il SA può, altresì, esercitare il diritto di recesso nel caso previsto al precedente art 4.2 comma 3.

Art. 13 – Subappalto

1. Il Fornitore, conformemente a quanto espressamente dichiarato in sede di offerta nel modello DGUE, intende affidare in subappalto *“attività oggetto della presente procedura di cui la documentazione di gara non fa espresso divieto entro i limiti massimi pervisti ex lege e dalla documentazione di gara stessa”*.

2. Il subappalto è quindi ammesso alle condizioni, ai limiti e nel rispetto degli obblighi individuati dall’art. 105 D.lgs. n. 50/2016, come declinati all’art. 9 del Disciplinare, previa autorizzazione dell’Ente aderente, cui il Fornitore dovrà presentare apposita richiesta.

3. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti dei danni che dovessero derivare ai predetti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività; sono altresì responsabili in solido nei confronti degli Enti Contraenti in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e b) del Codice. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne gli Enti Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento G.D.P.R. n. 679/2016.

Art. 14 - Riservatezza

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle Convenzioni e degli OF/OAF; l'obbligo sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della stessa, ma non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. Si richiamano espressamente gli obblighi specifici e degli adempimenti di cui all'art. 6 del Capitolato rubricato "PRIVACY E RISERVATEZZA".

2. Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il SA nonché gli Enti Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la Convenzione ed i singoli OF/OAF, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 193/2006 e dal GDPR n. 679/2016.

5. Il personale chiamato a erogare i Servizi di Portierato è "incaricato del trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento n. 2016/679" e il Fornitore consegna all'Ente contraente le relative nomine per tutto il personale.

Art. 15 - Trattamento dei dati

1. Con la sottoscrizione delle presenti Convenzioni le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in loro esecuzione, dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dal GDPR n. 679/2016 esclusivamente nell'ambito della procedura di gara che la ha preceduta, ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato previste dal regolamento medesimo.

2. In ogni caso gli Enti Contraenti, aderendo alla Convenzione con l'emissione dell'OF/OAF, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione al SA, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della Convenzione e dei singoli OF/OAF.

3. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi del predetto regolamento.

4. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente Convenzione e degli OF/OAF, vengano affidati trattamenti di dati personali di cui il SA e/o gli Enti contraenti risultano titolari al Fornitore, questi è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del citato GDPR 679/2016 come da accordo sottoscritto in data odierna che, pur non venendo allegato alla presente, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 16 - Norme di comportamento.

1. In riferimento al divieto di c.d. "*Pantouflage – revolving doors*" previsto dall'art. 53 comma 16 *ter* D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1 comma 42 L. n. 190/2012, il Fornitore dichiara, a mezzo del componente Sig. Matteo

Valente a pena di risoluzione *ipso jure* del presente contratto e degli ordinativi di fornitura, anche aggiuntivi, con obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti dalle amministrazioni contraenti, di non aver concluso e di non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito e/o di attribuire incarichi professionali ad ex dipendenti della Città Metropolitana e degli Enti Contraenti che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto degli stessi enti, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'Ente.

2. Al verificarsi di tale ipotesi, il Soggetto Aggregatore e/o gli Enti contraenti, secondo i rispettivi ambiti di competenza provvederanno a segnalare l'accaduto all'ANAC e all'appaltatore verrà inibita la possibilità di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni.

3. Ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'art. 2 del D.P.R. n. 62/2013, il Fornitore dichiara di osservare il codice generale di comportamento dei dipendenti pubblici e il codice di comportamento dei dipendenti della Città Metropolitana – approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 19/2019 - per i rapporti con il Soggetto Aggregatore nonché quello degli Enti Contraenti per tutti i rapporti con questi ultimi; pertanto, si impegna affinché gli obblighi di condotta in essi contenuti siano rispettati dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, in relazione alle prestazioni dedotte nelle presenti Convenzioni. In caso di inosservanza del superiore obbligo il presente contratto si intenderà risolto di diritto. A tal fine l'Ente Contraente, nell'esecuzione degli OF/OAF potrà richiedere all'impresa, la quale provvederà a fornire riscontro entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, l'elenco dei propri dipendenti e/o collaboratori

unitamente alla dichiarazione dei medesimi di accettare espressamente la presente clausola.

Art. 17 - Patto di Integrità

1. Il Fornitore ha sottoscritto, in fase di gara, in data 29/08/2023, il “Patto di Integrità” costituente l’All. 3 al Disciplinare di gara, impegnandosi così a rispettarne i principi e gli obblighi.

Art. 18 - Foro competente

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e il SA, è competente in via esclusiva il Foro di Bologna.

2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e gli Enti contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente.

Art. 19 - Clausola finale

1. Il presente atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme; qualunque modifica alla presente non può aver luogo che mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole delle Convenzioni e/o dei singoli OF non comporta invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Art. 20 - Clausole vessatorie

1. Il sottoscritto, quale legale rappresentante/procuratore del Fornitore, dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti ivi richiamati; dichiara altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 c.c., di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere nello specifico considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole.

2. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole di cui ai seguenti articoli,

- del Capitolato: art. 6 (Privacy e riservatezza), art. 12 (Condizioni del servizio e limitazione di responsabilità), art. 13 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), art. 14 (Penali), art. 15 (Brevetti industriali e diritti d'autore), art. 18 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), art. 19 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), art. 26 (Divieto di cessione del contratto e dei crediti);

- della Convenzione: art. 10 (Clausole risolutive espresse), art. 11 (Clausola risolutiva ai sensi della normativa antimafia), art. 12 (Recesso), art. 14 (Riservatezza), art. 15 (Trattamento dei dati), art. 16 (Norme di Comportamento); art. 18 (Foro competente); art. 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali).

SEZIONE II: “CONDIZIONI SPECIALI DI CONTRATTO”

Le disposizioni della presente Sezione II, denominata “Condizioni Speciali di Contratto” – suddivisa in tre diversi articolati (dall’art 21 all’art 23) contraddistinti da numeri (convenzione n.1, convenzione n.2) corrispondenti a ciascun Lotto oggetto della procedura – costituiscono parte integrante e sostanziale della sola fra le Convenzioni, di volta in volta relativa a quello fra i Lotti ivi rispettivamente indicato. Si applicano, invece, a ciascuno dei Lotti tutte le clausole contenute *supra* nella Sezione I, denominata “Condizioni Generali di Contratto”, queste ultime costituendo parte integrante e sostanziale di ciascuna delle Convenzioni.

Costituiscono parte integrante e sostanziale delle sole Convenzioni inerenti il

Lotto cui si riferiscono, le Offerte Tecniche ed Economiche presentate dal
Fornitore per i Lotti 4 e 6.

CONVENZIONE N. 1 - LOTTO 4

Art. 21 - Valore della Convenzione n.1, per il Lotto 4 (infra "CL1")

1. L'importo della Convenzione avente a oggetto il Lotto territoriale n. 4, come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di 24 (ventiquattro) mesi, è pari a Euro 2.004.000,00 (duemilioniquattromila/00) comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 4.000,00 (quattromila/00) ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo" (art. 7 del Capitolato).

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22- Oneri fiscali e spese contrattuali

1. La presente Convenzione è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, a eccezione di quelle che fanno

carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore individua nell'Ing. Paolo de Luca il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo a ogni effetto.

CONVENZIONE N. 2 - LOTTO 6

Art. 21 - Valore della Convenzione n.2, per il Lotto 6 (infra "CL2")

1. L'importo della Convenzione avente a oggetto il Lotto territoriale n. 6, come individuato dall'art. 3 del Disciplinare di gara, per l'intera durata di 24 (ventiquattro) mesi, è pari a Euro 1.002.000,00 (unmilione due mila/00) comprensivo dei costi della manodopera, nonché degli oneri per la sicurezza, stimati in complessivi Euro 2.000,00 (due mila/00) ed esclusa l'IVA.

2. Il Fornitore si obbliga ad accettare OF ed eventuali OAF emessi dagli Enti Contraenti fino a concorrenza del predetto massimale, anche a seguito dell'esercizio da parte del SA dell'opzione di proroga e/o rinnovo di cui al precedente art. 4.2, I.V.A. esclusa.

3. La stipula della Convenzione non vincola in alcun modo gli Enti Contraenti, né tantomeno il SA, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di servizi, bensì dà origine unicamente a un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale, gli OF/OAF emessi, salvo quanto stabilito per il citato ordinativo "Minimo" (art. 7 del Capitolato).

4. Sarà, comunque, facoltà del Fornitore accettare richieste di ordinativi inferiori al suddetto minimo, in base alla capienza della Convenzione.

Art. 22- Oneri fiscali e spese contrattuali

La presente Convenzione è stipulata in forma pubblico-amministrativa, sottoscritta con firma digitale. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri, anche tributari nonché le spese contrattuali, a eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.

Art. 23 - Responsabile del Servizio

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore individua nell'Ing. Paolo de Luca il Referente nei confronti del SA con capacità di rappresentarlo a ogni effetto.

Si dà atto che l'imposta di bollo e quella di registro sono state versate come da documentazione agli atti PG n. 17753/2024.

Richiesto Io Segretario Generale ho ricevuto la presente Convenzione, formata e stipulata in modalità digitale, dattiloscritto da persona di mia fiducia, su n.24 pagine intere e n. 4 righe della pagina successiva, comprese le firme che occorrono per la chiusura dello stesso dopo la lettura e conferma delle parti, che lo riconoscono in tutto conforme alla loro volontà, le quali dichiarano di aver preso visione degli allegati e mi dispensano da darne lettura, viene sottoscritto, insieme con me ed alla mia presenza e vista, con modalità digitale, apposta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera s) D.lgs. n. 82/2005, ovvero Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), dichiarando che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto dell'art. 1 comma 1 lettera f) del citato CAD.

Firmato Digitalmente da:

Città metropolitana: Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali, appalti metropolitani e partecipazioni societarie e Referente del Soggetto

aggregatore, Dott.ssa Francesca Monari,

Fornitore: GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI – GSA S.p.A., Sig. Matteo

Valente

Il Segretario Generale: Dott.ssa Maria Riva



Notaio
Riccardo Petrosso
Via Mazzini 16
33100 UDINE

Repertorio n. 71166

Raccolta n. 18911

PROCURA

Repubblica Italiana

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove del mese di aprile,

- 9 aprile 2018 -

in Udine, presso il mio studio notarile sito alla via Mazzini al civico n.ro 16 (sedici);

avanti a me dottor **Riccardo Petrosso**, Notaio in Udine, iscritto

presso il Collegio Notarile di detta Città,

è presente il signor:

Pedone Alessandro, nato a Padova il 15 (quindici) ottobre 1969

(millenovecentosessantanove), domiciliato per ragione della

propria carica presso la sede della società avanti indicata, il quale

dichiara di intervenire al presente atto in qualità di Amministratore

Delegato e legale rappresentante della società per azioni:

"GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI - Società per Azioni in

breve G.S.A. S.P.A." con sede in Roma, alla via di Cervara al

civico numero 143/B-C (centoquarantatre/B-C), avente un capitale

sociale di euro 3.000.000,00 (tremilioni/00) interamente versato,

codice fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di

Roma n. 01484180391, Rea RM-1199240, munito dei necessari

poteri giusta deliberazione adottata dal Consiglio di

Amministrazione della predetta società in data 6 febbraio 2018 e

regolarmente riportata nei libri sociali.

Detto comparente, della cui identità personale, veste

**Registrato a Udine
il 10/04/2018
Serie 1 T
num 4237
€ 200,00**

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 16724 del 12/03/2024 14:03:56

rappresentativa nonché poteri di firma io Notaio sono certo, mi chiede di ricevere il presente atto con il quale,

nomina e costituisce

quali procuratori della citata società "GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI - Società per Azioni in breve G.S.A. S.P.A." con i poteri di seguito indicati i signori:

A)

Naccari Franco, nato a Ravenna 7 (sette) marzo 1953 (millenovecentocinquantatré), residente a Ravenna in via Mercatelli Luigi civico numero 5 (cinque), (codice fiscale NCC FNC 53C07 H199Z);

Dri Enrico, nato a Udine il 5 (cinque) luglio 1968 (millenovecentosessantotto), residente a Udine in via Cormor Alto civico numero 189/C, (codice fiscale DRI NRC 68L05 L483L);

Dall'Agata Massimo, nato a Sacile (Provincia di Pordenone) il 18 (diciotto) maggio 1971 (millenovecentosettantuno), residente a Sacile in via Salvo d'Acquisto civico numero 10 (dieci), (codice fiscale DLL MSM 71E18 H657I);

affinchè **con firma libera e disgiunta**, possano svolgere e porre in essere in nome e per conto della società le seguenti attività:

1. partecipare, in rappresentanza e per conto della società, a gare, con limiti di valore fino a euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero) annuali per singola procedura, con ciò intendendosi ed ivi comprese, procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo, procedura negoziata, accordi quadro, sistema

dinamico di acquisizione, ed ogni altra procedura di affidamento di contratti di appalti e/o incarichi e/o concessioni, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento tempo per tempo vigente.

Compiere ogni atto e sottoscrivere ogni documento necessario o utile alla predetta partecipazione a gara, dalla fase di pubblicazione del bando sino a quella della sottoscrizione del relativo contratto.

precisamente a titolo esemplificativo e non limitativo:

consegnare offerte, effettuare sopralluoghi, partecipare ed intervenire alle sedute pubbliche di gara, formalizzare richieste di accesso agli atti ovvero di diniego al rilascio di atti con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, formalizzare richieste di chiarimenti ovvero lettere di ringraziamento, giustificare anomalie delle offerte o congruità di prezzi, sottoscrivere proroghe di validità delle offerte, sottoscrivere la documentazione a comprova dei requisiti dichiarati in sede di gara nonché quella richiesta per la sottoscrizione del contratto, formalizzare richieste di annullamento di provvedimenti in via di autotutela, assumere in nome e per conto della società, o conferire ad altre imprese il mandato speciale con rappresentanza quale impresa capogruppo, autorizzandolo a formulare e sottoscrivere offerte congiuntamente con le imprese raggruppate, alla presentazione delle offerte;

2. sottoscrivere patti pre-gara, regolamenti di associazioni temporanee di imprese costituite o costituende, patti parasociali;

3. sottoscrivere contratti e/o dichiarazioni sostitutive in qualità'

d'impresa ausiliaria o di concorrente, in virtù dei quali la società si assume l'obbligo di fornire i requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo ovvero di attestazione di certificazione soa o di avvalersi dei medesimi da altro soggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89, d.lgs n. 50/2016, con conseguente assunzione di responsabilità solidale fra impresa concorrente ed impresa ausiliaria;

4. presentare offerte e preventivi, con limiti di valore fino a euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) annuali per singola offerta, determinare i prezzi, le condizioni di pagamento ed ogni altra clausola;

5. sottoscrivere i contratti di appalto con amministrazioni pubbliche o private, con limiti di valore fino a euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero) annuali per singolo contratto, e tutta la documentazione e gli atti relativi alle aggiudicazioni degli appalti medesimi o delle concessioni, ivi compresi i contratti di Subappalto o di fornitura;

6. sottoscrivere richieste di iscrizione ad albi fornitori e richieste di qualificazione;

7. sottoscrivere richieste di autorizzazione al subappalto;

8. sottoscrivere ogni dichiarazione sostitutiva di certificazione prevista dalla normativa vigente nonché ogni dichiarazione anche sostitutiva di atto di notorietà concernente stati, qualità personali e fatti relativi alla società o a terzi di cui siano a diretta conoscenza;

9. sottoscrivere dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

riguardante la conformità all'originale della copia di atti o documenti.

B)

Cerri Leonardo, nato a Brescia il 2 (due) settembre 1974 (millenovecentosettantaquattro), residente a Milano in via Cenisio civico numero 23, (codice fiscale CRR LRD 74P02 B157A);

Martinez Emiliano, nato a Oristano il 30 (trenta) marzo 1977 (millenovecentosettantasette), residente a Fabrica di Roma (Viterbo) in via Faleri Novi 64, (codice fiscale MRT MLN 77C30 G113V);

Valente Matteo, nato a Trieste il 5 (cinque) dicembre 1977 (millenovecentosettantasette), residente a Roma in viale Franco Angeli n. 30 scala B, (codice fiscale VLN MTT 77T05 L424M);

affinchè **con firma libera e disgiunta**, possano svolgere e porre in essere in nome e per conto della società le seguenti attività:

1. in relazione a gare con limiti di valore fino a euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero) annuali per singola procedura, con ciò intendendosi ed ivi comprese, procedure aperte, procedure ristrette, dialogo competitivo, procedura negoziata, accordi quadro, sistema dinamico di acquisizione, ed ogni altra procedura di affidamento di contratti di appalti e/o incarichi e/o concessioni, previsti dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento tempo per tempo vigente, compiere i seguenti atti e sottoscrivere i documenti necessari o utili a:

consegnare offerte, effettuare sopralluoghi, partecipare ed

intervenire alle sedute pubbliche di gara, formalizzare richieste di accesso agli atti ovvero di diniego al rilascio di atti con facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, formalizzare richieste di chiarimenti ovvero lettere di ringraziamento, giustificare anomalie delle offerte o congruità di prezzi, sottoscrivere proroghe di validità delle offerte, formalizzare richieste di annullamento di provvedimenti in via di autotutela, assumere in nome e per conto della società, o conferire ad altre imprese il mandato speciale con rappresentanza quale impresa capogruppo, autorizzandolo a formulare e sottoscrivere offerte congiuntamente con le imprese raggruppate, alla presentazione delle offerte;

2. sottoscrivere patti pre-gara, regolamenti di associazioni temporanee di imprese costituite o costituenti, patti parasociali;

3. presentare offerte e preventivi, con limiti di valore fino a euro 1.000.000,00 (unmilione virgola zero) annuali per singola offerta, determinare i prezzi, le condizioni di pagamento ed ogni altra clausola;

4. sottoscrivere i contratti di appalto con amministrazioni pubbliche o private, con limiti di valore fino a euro 4.000.000,00 (quattromilioni virgola zero) annuali per singolo contratto, e tutta la documentazione e gli atti relativi alle aggiudicazioni degli appalti medesimi o delle concessioni, ivi compresi i contratti di subappalto o di fornitura;

5. sottoscrivere richieste di autorizzazione al subappalto.

Con espressa precisazione che i nominati Procuratori potranno

compiere quant'altro necessario od opportuno per lo svolgimento del mandato, **cosicché** non possa essere mai loro eccepita indeterminatezza o mancanza di poteri.

La presente Procura potrà essere revocata anche limitatamente ad un singolo procuratore in qualsiasi momento dall'organo amministrativo della società mandante e gli effetti della revoca decorreranno dalla data del deposito della revoca presso il registro delle imprese competente.

Le spese contrattuali e sue dipendenti sono a carico della società.

Ai sensi del d.lgs.vo 30 giugno 2003 numero 196, il comparente prende atto che il notaio rogante è il "titolare del trattamento dei dati personali" contenuti nel presente contratto (e nella sua documentazione preparatoria) e che lo stesso, in quanto professionista iscritto in albi od elenchi professionali, è stato autorizzato al loro trattamento, anche in assenza di consenso della parte interessata, con autorizzazione di carattere generale numero 4/2016 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali di data 15 dicembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (Serie Generale) numero 303 di data 29 dicembre 2016.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho letto al comparente, il quale, da me interpellato, lo ha dichiarato pienamente conforme alla sua volontà ed in conferma con me notaio lo sottoscrive alle ore 10.00 (dieci e zero minuti primi).

Consta il presente di due fogli scritti con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, sotto la mia direzione, su quattro intere

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 16724 del 12/03/2024 14:03:56

facciate e quanto sin qui della presente quinta.

Sottoscritto all'originale: Pedone Alessandro

Riccardo Petrosso Notaio (L.S.)

"certificazione di Conformita' Di Documento Analogico A

Documento Informatico"

**(art. 22, D.Lgs. 7 Marzo 2005, N. 82-art.57 Bis Legge 16 Febbraio
1913 N. 89)**

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE A
ORIGINALE ANALOGICO

Certifico io sottoscritto RICCARDO PETROSSO, Notaio in Udine ed
iscritto nel Ruolo dei Distretti riuniti di Udine e Tolmezzo, mediante
apposizione del presente file della firma digitale (dotata di certificato
di vigenza valido dal 22 settembre 2017 fino al giorno 22 settembre
2020, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato - Autorità di
Certificazione), che la presente copia composta di numero 3 pagine
e contenuta su supporto informatico, è conforme al documento
originale analogico firmato in data 09 aprile 2018 a norma di Legge,
rilasciata ai sensi del combinato disposto dell'art. 68-ter della legge
Notarile e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82.

Udine, Via Mazzini 16, 18 (diciotto) giugno 2019 (duemiladiciannove).

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 16724 del 12/03/2024 14:03:56

file firmato digitalmente dal Notaio Riccardo Petrosso

Città Metropolitana di Bologna - Protocollo n. 16724 del 12/03/2024 14:03:56